

Registro atti privati n. 681

Prot-2023-1238361 del 05.set.2023

REGIONE LIGURIA

SETTORE AFFARI GENERALI

STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE

*CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI EMOGLOBINOMETRI  
PORTATILI E MATERIALE DI CONSUMO*

TRA

- Dott. Giorgio Sacco, Dirigente Responsabile del Settore Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.) di Regione Liguria, nato a Genova, il giorno 24 del mese di aprile dell'anno 1960 e domiciliato a Genova, in via D'Annunzio, numero civico 64 (C.F. SCCGRG60D24D969T), il quale interviene in rappresentanza della Regione Liguria (con sede legale in Genova, Via Fieschi, 15, C.F. 00849050109)

E

- Sig.ra Isabella Bruni, nata ad Abano Terme (PD) il 13/06/1966, codice fiscale BRNSLL66H53A001R, domiciliata per il presente atto presso la sede legale della società, che interviene quale Procuratore Speciale (giusta poteri allo stesso conferiti in atto del Notaio dott. Lucio Lombardi in data 15/06/2017, repertorio n. 88661, della Società Fresenius Kabi Italia S.r.l. con Unico Socio, con sede legale in Isola della Scala (VR), via Camagre n. 41, CAP 37063, iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona, C.F. e P.IVA 03524050238 (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore") aggiudicataria della gara d'appalto per la fornitura di Emoglobinometri portatili e materiale di consumo, numero gara 8796572 giusta Decreto del Dirigente S.U.A.R. n. 2823 del 28/04/2023

**PREMESSO CHE**

a. la L.R. n. 14/2007, istitutiva della Centrale Regionale di Acquisto (di seguito C.R.A.) quale Centrale Regionale di Committenza, e le successive L.R. n. 34/2012, L.R. n. 41/2014, L.R. n. 17/2016 hanno previsto che C.R.A. provveda in via esclusiva, per conto delle Aziende ed Enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale, nonché delle ASP e degli altri enti pubblici, all'acquisizione di beni e servizi sanitari;

b. la L.R. 5 marzo 2021, n. 2, recante la *“razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell'affidamento di lavori pubblici e strutture di missione”*, ha stabilito che le funzioni di Centrale Regionale di Acquisto esercitate da A.Li.Sa. siano svolte, a far data dal 1° maggio 2021, da S.U.A.R. quale Stazione Unica Appaltante Regionale.

c. in esecuzione di quanto precede, S.U.A.R. ha espletato una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., svolta attraverso la piattaforma telematica Sintel, per la fornitura di dispositivi per la determinazione quantitativa di emoglobina nel sangue capillare pre-donazione per le necessità del Sistema Trasfusionale della Regione Liguria per un periodo di mesi 48 (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 24 mesi), importo complessivo stimato € 560.000, CIG lotto unico 9488633BA6, gara n. 8796572, ID Sintel 161731661, svolta in ambito comunitario ed indetta con bando di gara pubblicato sulla GUUE in data 23/11/2022 e sulla GURI in data 19/12/2022;

d. il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura della procedura di cui al punto precedente e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà

di impegnarsi a fornire i beni e ad eseguire i servizi oggetto della presente

Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità

e termini stabiliti dal presente Atto, dagli atti di gara e dalla propria Offerta

tecnica;

e. l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente

Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, ai

prezzi contenuti nell'offerta economica, alle condizioni, alle modalità ed ai

termini contenuti nel Capitolato Tecnico e Prestazionale;

f. il Fornitore ha presentato ed è agli atti della S.U.A.R., la

documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che,

anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante

e sostanziale;

g. il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal

Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dai suoi allegati, definisce in modo

adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha

potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed

economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

h. i singoli contratti di fornitura (Appalti specifici) vengono conclusi a tutti

gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra

parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura;

i. il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità

civile e che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente

Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

j. la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per S.U.A.R. nei

confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione

le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole

Amministrazioni con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali,

saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione contrattuale;

k. che S.U.A.R. non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per

atti o attività delle singole Amministrazioni contraenti; parimenti ciascuna

Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente

e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli OdF da ciascuna emessi;

l. che la presente Convenzione è stata sottoscritta in via d'urgenza in

attesa dell'informativa antimafia ex artt. 90-95 D.Lgs. n. 159 /2011 ss.mm.ii.;

m. nella presente Convenzione s'intendono integralmente richiamate le

norme tutte previste dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la*

*prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica*

*Amministrazione*" e dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante "*Codice di*

*comportamento dei dipendenti pubblici*";

*Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate*

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ARTICOLO 1 - PREMESSE ED ALLEGATI**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle

medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ivi incluso l'Avviso

di gara, il Disciplinare di gara e relativi allegati, il Capitolato Tecnico e

Prestazionale, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte

integrante e sostanziale del presente Atto.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione,

ancorché non allegati: il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della

trasparenza (PTPCT) approvato con D.G.R. n.39/2020 (e parzialmente

modificato con le DD.G.R. n. 279/2020 e n. 1055/2020), nonché il Codice di

Comportamento del personale della Giunta della Regione Liguria approvato

con D.G.R. n. 187 del 12 marzo 2021, la Documentazione tecnica, l'Offerta

economica presentate in gara dal Fornitore.

## **ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI**

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:

a) Convenzione di Accordo quadro (anche solamente "Convenzione"): il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;

b) "Appalto Specifico", il singolo contratto affidato dalle Amministrazioni contraenti nell'ambito dell'Accordo Quadro

c) Amministrazione contraente: l'A.S.L., l'E.O., l'I.R.C.C.S., effettivo utilizzatore della Convenzione nel suo periodo di sua validità ed efficacia, che sottoscrive l'Ordinativo di Fornitura (OdF) e le conseguenti Richieste di Consegna (RdC);

d) "Fornitore": l'aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura aperta in oggetto che, avendo sottoscritto la Convenzione e impegnandosi a quanto nella stessa, venga individuato dall'Amministrazione contraente, mediante l'emissione degli OdF, ai fini dell'esecuzione della fornitura;

e) Contratto/i di Fornitura: il contratto attuativo della della presente Convenzione stipulato dalla singola Amministrazione contraente con il Fornitore mediante l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura (OdF);

f) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento informatico generato da NECA e sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante con il quale le Amministrazioni contraenti stipulano un contratto di fornitura con il Fornitore

	impegnandolo alla prestazione di quanto ivi richiesto e comunicando al	
	contempo la quantità di beni/ prestazioni da acquisire, oggetto della	
	Convenzione;	
	g) NECA – Negozio elettronico S.U.A.R. Acquisti: un catalogo elettronico	
	delle Convenzioni e degli Accordi quadro attivati dalla S.U.A.R.;	
	h) Punto Ordinante: il referente dell’Amministrazione contraente legittimato a	
	sottoscrivere con firma digitale l’Ordinativo di Fornitura e ad inoltrare al	
	Fornitore i documenti di impegno di spesa;	
	i) Punto Istruttore: il referente dell’Amministrazione contraente legittimato ad	
	emettere le Richieste di consegna	
	J) Richiesta di Consegna (RdC): (i.e. ordini) il documento informatico inoltrato	
	dai Punti Ordinanti e/o Punti Istruttori con il quale le Amministrazioni	
	contraenti comunicano al Fornitore, di volta in volta, il quantitativo dei prodotti	
	richiesti, nonché il luogo ed i tempi di consegna;	
	K) Importo della Fornitura: l’importo della fornitura oggetto del singolo	
	Contratto di Fornitura (IVA esclusa);	
	L) Importo massimo contrattuale: l’importo massimo dell’Accordo quadro (IVA	
	esclusa) pari alla sommatoria delle quantità poste in gara moltiplicate per il	
	relativo prezzo unitario di aggiudicazione, IVA esclusa. L’importo massimo	
	contrattuale potrà essere incrementato nel rispetto della normativa vigente,	
	come specificato in seguito;	
	m) Sede/i di consegna: il luogo dell’Amministrazione contraente (sedi e uffici	
	come indicati nelle RdC) presso il quale il Fornitore deve consegnare i prodotti	
	richiesti;	
	n) Servizi connessi: tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività necessarie	

al perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, nel

presente Atto ed in tutta la documentazione di gara di cui alle premesse;

o) Sito: lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo [www.acquistiliguria.it](http://www.acquistiliguria.it),

contenente un'area riservata alla Convenzione;

### **ARTICOLO 3 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA**

#### **APPLICABILE**

1. L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli

Ordinativi di Fornitura, è regolata in via graduata:

a) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione integrale

di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e

prestazioni contrattuali;

b) dagli atti di gara che il Fornitore ha sottoscritto per incondizionata

accettazione in sede di partecipazione alla procedura;

c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;

d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di

contratti di diritto privato.

2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate

automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in

leggi o regolamenti che entrino in vigore successivamente.

### **ARTICOLO 4 - OGGETTO**

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese

le modalità di conclusione del contratto, le modalità di esecuzione indicate nel

Capitolato Tecnico e Prestazionale nonché la prestazione di tutti i servizi

connessi alla fornitura.

2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti

	delle Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti oggetto di aggiudicazione,	
	nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dalle	
	Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura e contestuali o	
	successive Richieste di Consegna.	
	3. Con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni Contraenti	
	danno origine ad un Contratto di Fornitura di durata quadriennale	
	4. Il quantitativo indicato nei singoli ordinativi dovrà essere coerente con	
	quanto indicato nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati.	
	5. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli	
	Contratti di Fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti, e pertanto non	
	è fonte di alcuna obbligazione per le Aziende ed Enti sanitari nei confronti del	
	Fornitore. Le obbligazioni sorgono solo a seguito dell’emissione degli	
	Ordinativi di Fornitura.	
	6. S.U.A.R. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di	
	efficacia della presente Convenzione, l’incremento delle prestazioni	
	contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto,	
	fino a concorrenza dell’Importo Massimo Contrattuale ai sensi dell’art. 106,	
	comma 12, D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.	
	7. Le Amministrazioni contraenti si riservano la facoltà di richiedere al	
	Fornitore una riduzione dell’importo della Fornitura nei limiti di 1/5 (un quinto)	
	in conformità all’art. 106 comma 12 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. senza che il	
	Fornitore possa avanzare pretesa alcuna.	
	<b>ARTICOLO 5 - UTILIZZO DELLA CONVENZIONE</b>	
	1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione sono	
	esclusivamente le Aziende ed Enti del S.S.R. della Liguria.	
	8	



2. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione.

## **ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI CONCLUSIONE**

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi *Ordinativi di Fornitura* (OdF) inviati e/o trasmessi dalle Amministrazioni contraenti tramite il NECA

2. L'*Ordinativo di Fornitura* consiste nel documento informatico elettronico da emettere tramite il NECA e dovrà essere sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Amministrazione Contraente (Punto ordinante).

3. L'Amministrazione contraente, attraverso NECA ed al momento della compilazione dell'anagrafica, indica le *Unità Richiedenti*. Nel caso di variazione di dette Unità Richiedenti, tale variazione non avrà effetti per il Fornitore fino a che l'Amministrazione Contraente non avrà provveduto alle opportune modifiche dell'anagrafica sul NECA;

4. Nei casi eccezionali di sospensione o interruzione del NECA o di malfunzionamento, S.U.A.R. comunicherà al Fornitore ed alle Amministrazioni contraenti la modalità alternativa di trasmissione degli *OdF*. In tale ipotesi sarà cura del Fornitore verificare che l'*OdF* provenga da una delle Amministrazioni Contraenti legittimate all'utilizzo della Convenzione.

5. Qualora il Fornitore intenda non dare esecuzione ad un *OdF* sul presupposto che provenga da un soggetto non legittimato all'utilizzo della Convenzione ovvero abbia ricevuto *OdF* oltre la concorrenza dell'Importo Massimo Contrattuale, dovrà tempestivamente e comunque entro 2 (due) giorni

lavorativi dal ricevimento dell'*OdF*, informare dell'accaduto

l'Amministrazione Contraente e S.U.A.R. che effettuerà le verifiche del caso

al fine degli adempimenti conseguenti;

6. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro alla Amministrazione Contraente,

dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto entro due giorni lavorativi.

7. Le Amministrazioni danno esecuzione agli *OdF* tramite richieste di

consegna (RdC). Le *RdC* vengono sottoscritte dai responsabili dei Punti

Ordinanti; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano la *RdC* attraverso

posta elettronica certificata (PEC); in alternativa la RdC, firmata dal Punto

Ordinante, è trasmessa via fax o raccomandata a/r al Fornitore. Le RdC

debbono specificare le quantità dei prodotti richiesti da consegnare ed i luoghi

di consegna.

8. Qualora, successivamente alla stipula del presente Atto, si proceda

all'interfacciamento tra NECA e gli applicativi gestionali in uso presso le

singole Amministrazioni Contraenti, anche l'emissione delle *RdC* verrà

effettuata tramite NECA. In tal caso S.U.A.R. provvederà ad informare il

Fornitore e le Amministrazioni Contraenti della variazione delle modalità di

trasmissione delle *RdC*.

## ARTICOLO 7 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha una durata di quarantotto (48) mesi a decorrere

dalla data di apposizione dell'ultima firma digitale sulla presente Convenzione

e, nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l'Importo

massimo contrattuale, potrà essere prorogata fino ad un massimo di ventiquattro

(24) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di

S.U.A.R. In tale caso il Fornitore è obbligato all'esecuzione delle prestazioni

contrattuali agli stessi prezzi, patti e condizioni originariamente previsti o più

favorevoli. Resta inteso che i termini di durata della Convenzione si

intenderanno in ogni caso decorsi qualora sia esaurito l'importo massimo

contrattuale, anche se eventualmente incrementato.

2. S.U.A.R. si riserva altresì la facoltà, ai sensi dell'art. 106, comma 11, D. Lgs.

n. 50/2016 ss.mm.ii., di prorogare ulteriormente la Convenzione in essere, per

il tempo necessario alla stipula di un nuovo contratto a seguito

dell'espletamento di una nuova procedura. In tale caso il Fornitore è obbligato

all'esecuzione delle prestazioni contrattuali agli stessi prezzi, patti e condizioni

originariamente previsti o più favorevoli. Tale proroga, in ogni caso, non potrà

essere disposta per un periodo superiore a 365 giorni.

3. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

## **ARTICOLO 8 - CORRISPETTIVI DI FORNITURA**

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione

Contraente in forza degli OdF e delle singole RdC sono calcolati sulla base dei

prezzi unitari netti riferiti all'offerta economica del Fornitore (Offerta econ n.

13/12/2022 - Pr. IB/gv/5565/2022) che risulta essere la seguente:

nome commerciale del prodotto: emoglobinometro portatile CompoLab TM

Codice prodotto: 9034000 numero repertorio 1277418/R; locazione

strumentazione canone unitario annuo: 324,00 € comprensivo di assistenza

tecnica full risk; cuvette, controlli, calibratori e consumabili prezzo a

determinazione 0.388 € (cod.9034050 CompoLab TM Cuvettes prezzo unitario

€ 0,30 - cod. 90B.0014; DiaSpect Control Pack HBT4 L-M-H prezzo a

confezione € 35,00); Interfacciamento Emoglobinometro COMPOLAB, Cod.

B102870; canone di noleggio "una tantum" di ogni singolo interfacciamento €

	2.500 per un totale presunto quadriennale di euro 258.245,33 (IVA esclusa).	
	Il prezzo totale esennale offerto, comprensivo di 24 mesi di proroga opzionale,	
	è pari a euro € 387.368,00 (IVA esclusa), come da Modello M6excel Dettaglio	
	Prezzi Unitari al cui contenuto si rinvia.	
	2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli	
	prodotti e della effettuazione di servizi connessi descritti nella presente	
	Convenzione e negli allegati di gara.	
	3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati	
	a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle	
	prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e,	
	pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori	
	non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni	
	Contraenti.	
	4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della	
	Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e	
	regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle	
	competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.	
	5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal	
	Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e	
	sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o	
	eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.	
	6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad	
	adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto	
	salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.	
	<b>ARTICOLO 8 BIS - REVISIONE DEI CORRISPETTIVI</b>	

Qualora si verificano aumenti o diminuzioni nel costo dei fattori produttivi tali da

determinare un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo contrattualizzato,

SUAR, previa adeguata istruttoria, può riconoscere una revisione del prezzo

medesimo.

La revisione può essere accordata solo per la differenza che eccede la normale alea del

contratto. Nella normale alea contrattuale sono ricompresi a titolo esemplificativo le

dinamiche inflattive stimate, gli aumenti relativi alla applicazione dei CCNL e ogni

altro elemento prevedibile con la normale diligenza del buon padre di famiglia.

La revisione può essere riconosciuta nei contratti di durata superiore all'anno e può

essere richiesta dal Fornitore una sola volta per ciascuna annualità, a partire dalla

seconda annualità contrattuale.

Per la determinazione del quantum della revisione SUAR farà puntuale riferimento

agli incrementi dei singoli componenti di costo rispetto a quanto attestato in sede di

offerta e acquisirà eventuale documentazione probatoria.

SUAR potrà altresì tenere conto di prezzi standard rilevati dall'ANAC, di elenchi

prezzi rilevati dall'ISTAT o della differenza dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo

rilevato al momento della stipula e al momento della richiesta di revisione.

SUAR ha facoltà di denegare richieste di revisione in aumento dei prezzi

contrattualizzati nei casi in cui il valore di utile dichiarato in sede di offerta sia

anormalmente alto (uguale o maggiore del 10%) chiedendo che l'aumento sia in tutto

o in parte riassorbito dall'Appaltatore.

## **ARTICOLO 9 - GARANZIA DEFINITIVA**

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il

perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce,

in favore di Regione Liguria - S.U.A.R., una garanzia definitiva sotto forma di

	fidejussione rilasciata il 16/05/2023 da UniCredit, n. 460011803555, di importo	
	di Euro 10.329,81 determinata come previsto dall'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016	
	ss.mm.ii.	
	2. Tale garanzia deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e	
	comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione	
	del contratto, il rateo della garanzia definitiva non ancora svincolata	
	dall'avanzamento dell'esecuzione, viene ripartito in modo proporzionale sulla	
	base degli OdF in corso emessi dalle singole Amministrazioni contraenti.	
	3. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito	
	principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte	
	le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938	
	Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli OdF ricevuti.	
	4. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici	
	assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di	
	penali resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/la	
	S.U.A.R., fermo restando quanto previsto all'articolo 13 Penali del Capitolato	
	Tecnico Prestazionale, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia.	
	5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a	
	far data dalla ricezione dei relativi OdF e nei limiti degli importi negli stessi	
	previsti.	
	6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli OdF e, comunque, sino alla	
	completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti	
	Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà progressivamente	
	svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni	
	Contraenti/S.U.A.R., per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della	

piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

7. In ogni caso la garanzia è svincolata solo previo consenso espresso in

forma scritta da S.U.A.R.

8. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto

dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve

provvedere, per la copertura del valore della fornitura ancora da eseguirsi, al

reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa

richiesta effettuata da parte di S.U.A.R.

9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le

singole Amministrazioni Contraenti e/o S.U.A.R. hanno facoltà di dichiarare

risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

#### **ARTICOLO 10 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di

cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ss.mm.ii.

2. Il pagamento dei corrispettivi di cui all'articolo 8 sarà effettuato

dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle

fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla

normativa, anche secondaria, vigente in materia, dal presente Atto.

3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla

presente Convenzione e al singolo OdF e alla specifica RdC e deve essere

intestata e spedita all'Amministrazione Contraente.

4. In adempimento al D.M. 7/12/2018 attuativo della Legge 27 dicembre 2017,

n. 205 (Legge di bilancio 2018) cc. 411 ss., il tracciato XML di fatturazione

elettronica dovrà riportare (con decorrenza dal 01/02/2020 ai sensi di quanto

disposto dal D.M. 27/12/2019) la data ed il numero dell'ordine elettronico al

	quale la fattura si riferisce, pena l'impossibilità di dar corso alla liquidazione e	
	successivo pagamento della fattura stessa. I corrispettivi contrattuali saranno	
	fatturati con cadenza trimestrale.	
	5. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.	
	6. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute	
	ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii.	
	7. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 Cod. Civ.	
	8. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto	
	corrente bancario o postale.	
	9. Il Fornitore, a pena di risoluzione della Convenzione e/o dei singoli	
	ordinativi, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di	
	accredito alle Amministrazioni che dispongono i pagamenti. Su detto conto	
	corrente sono abilitati ad operare i soggetti, comunicati con nota acquisita agli	
	atti con prot. gen. n. 0389263 del 17 maggio 2023.	
	10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso	
	di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la	
	fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione	
	e nei singoli OdF.	
	11. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà	
	ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile	
	di eventuali danni causati a ciascuna A.S.L., E.O. e I.R.C.C.S. dipendenti da	
	tale interruzione.	
	12. Gli adempimenti di cui ai commi 7 e 8 sono previsti a pena di nullità	
	assoluta, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.	
	<b>ARTICOLO 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA</b>	



**S.U.A.R. E PER LE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI E**

**RESPONSABILE DELLA FORNITURA PER IL FORNITORE**

1. Con la stipula del presente Atto la S.U.A.R. individua nel Dottor Riccardo Zanella il Responsabile del Procedimento, quale funzionario responsabile dei rapporti della S.U.A.R. con il Fornitore.

2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero telefonico 010 5488536, numero di fax 010 5488566, indirizzo e-mail riccardo.zanella@regione.liguria.it.

3. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nella Sig.ra Martina Pastorino il Responsabile della Fornitura, il quale è Referente nei confronti della S.U.A.R., nonché di ciascuna Amministrazione.

4. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico 045/6649311, numero di fax 045/2053918, indirizzi e-mail tender-it@fresenius-kabi.com - martina.pastorino@fresenius-kabi.com, indirizzo di posta elettronica certificata tender-it@fki-srl.legalmail.it.

5. Le Amministrazioni contraenti individuano il Responsabile del procedimento nell'OdF. In mancanza di individuazione, Responsabile del Procedimento è il Dirigente apicale del Settore Acquisti/Approvvigionamenti competente per materia.

6. Il Fornitore può individuare per le singole Amministrazioni contraenti distinti Responsabili della fornitura.

**ARTICOLO 12 – SUBAPPALTO E SUB-CONTRATTI**

1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

2. Ai sensi dell'art. 105 comma 3 lettera c-bis) del D.Lgs. 50/2016,

	Fresenius Kabi Italia S.r.l. comunica a S.U.A.R., con nota acquisita agli atti	
	Prot-2023-0389263 del 17 maggio 2023, l'intenzione di avvalersi, anche della	
	collaborazione del Centro esterno autorizzato (Service Provider) MP	
	Technologies S.r.l., CF/PI 10537870015, per l'esecuzione delle attività di	
	assistenza tecnica.	
	<b>ARTICOLO 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI</b>	
	<b>CREDITI</b>	
	1. Salvo quanto previsto dall'art. 106 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. è fatto	
	assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i	
	singoli OdF, a pena di nullità delle cessioni stesse.	
	2. In caso di cessione del brevetto, il Fornitore dovrà darne comunicazione entro	
	5 (cinque) giorni alla S.U.A.R., pena l'applicazione delle penali di cui all'art.	
	22. La S.U.A.R. procederà all'immediata stipula della Convenzione con il	
	Fornitore subentrante, ferme restando le verifiche sui requisiti dello stesso.	
	3. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura	
	senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice.	
	4. La cessione del credito è regolata dalla L. n. 52/1991. In ogni caso, ai fini	
	dell'opponibilità alle Stazioni Appaltanti, le cessioni di credito devono essere	
	stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere	
	notificate alle Amministrazioni debentrici ai sensi dell'art. 106 comma 13 D. Lgs.	
	n. 50/2016 ss.mm.ii.	
	5. I cessionari di crediti sono tenuti al rispetto della L. n. 136/2010 e, pertanto,	
	all'indicazione del CIG ed all'effettuazione dei pagamenti all'operatore	
	economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità sui	
	C/C dedicati.	

6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, S.U.A.R. e le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto la Convenzione ed i singoli OdF, per quanto di rispettiva ragione.

#### **ARTICOLO 14 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA/SERVIZIO**

1. La fornitura/servizio è effettuata/erogato secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico e Prestazionale e nei relativi allegati.

#### **ARTICOLO 15 - INDISPONIBILITÀ DELLA FORNITURA, FUORI PRODUZIONE ED EVOLUZIONE TECNOLOGICA**

1. Il Fornitore dovrà procedere in conformità a quanto previsto all'art. 16 del Capitolato Tecnico e Prestazionale.

#### **ARTICOLO 16 – PENALI**

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante all'Amministrazione richiedente) od imputabili all'Amministrazione contraente o, per quanto di competenza, a S.U.A.R., in ogni caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali nascenti dalla presente Convenzione, dagli atti dalla stessa richiamati e dai singoli OdF, sono applicate le penali previste dall'art. 13 del Capitolato Tecnico e Prestazionale.

#### **ARTICOLO 17 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

1. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. le singole Amministrazioni Contraenti possono risolvere di diritto, in tutto o in parte, senza bisogno di assegnare previamente

	alcun termine per l'adempimento, i singoli OdF previa comunicazione scritta	
	all'indirizzo PEC del Fornitore, nei seguenti casi:	
	a) applicazione di penali da parte dell'Amministrazione Contraente per un	
	importo complessivo superiore alla misura del 10% del valore del singolo OdF;	
	b) ripetute inosservanze dei termini di consegna dei prodotti, comprovati da	
	almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;	
	c) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da	
	almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;	
	d) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l'immediata	
	risoluzione del contratto;	
	e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;	
	f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo OdF, ai	
	sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";	
	g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere	
	di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni contraenti, ai sensi	
	dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";	
	h) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e quanto dichiarato in sede di gara;	
	i) perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti previsti dal Capitolato Tecnico	
	e Prestazionale;	
	j) ingiustificata sospensione della fornitura, indisponibilità non temporanea o	
	impossibilità della fornitura	
	k) casi previsti dall'art. 108, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;	
	l) transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate,	
	eseguite in violazione dell'art. 3 L. n. 136/2010;	
	m) mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali	

stabiliti dai vigenti contratti collettivi;

n) violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;

o) risoluzione della Convenzione di Fornitura da parte di S.U.A.R.;

2. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., S.U.A.R. può risolvere di diritto, in tutto o in

parte, la Convenzione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine

per l'adempimento e previa comunicazione scritta all'indirizzo PEC del

Fornitore, nei seguenti casi:

a) applicazione di penali da parte di S.U.A.R. e/o delle singole Amministrazioni

Contraenti per un importo complessivo superiore alla misura del 10% del valore

della Convenzione stipulata con il Fornitore;

b) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni

presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;

c) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine

di cui all'articolo "Garanzia definitiva";

d) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l'immediata

risoluzione del contratto;

e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai

sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";

f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere

di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni contraenti, ai sensi

dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";

g) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara;

h) perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti previsti dal Capitolato

Tecnico;

i) subappalto non autorizzato;

	j) transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.n. 136/2010;	
	k) violazione, da parte del Fornitore e/o dei soggetti di cui si avvale per l'esecuzione del contratto, delle disposizioni del PTPCT e del Codice di Comportamento di Regione Liguria;	
	l) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;	
	m) mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;	
	n) violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;	
	o) nei casi previsti dall'art. 108 comma 2 D. Lgs. n. 50/2016;	
	p) nel caso in cui almeno 1 (una) Amministrazione abbia risolto il proprio OdF ai sensi delle disposizioni che precedono;	
	q) (per le Convenzioni sottoscritte in via di urgenza ai sensi dell'art. 92 comma 3 D.Lgs. n.- 159/2011 ss.mm.ii.) esito positivo delle verifiche antimafia;	
	r) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;	
	s) in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.	
	3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali S.U.A.R. e/o l'Amministrazione contraente non abbiano ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.	
	4. Nel caso di risoluzione, S.U.A.R. e/o le Amministrazioni contraenti si riservano ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si	

riservano di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.

#### **ARTICOLO 18 – RISOLUZIONE**

1. Salvo quanto previsto all'art. 17 "Clausola Risolutiva Espressa", in caso di inadempimento del Fornitore ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Atto, la S.U.A.R. ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici giorni) che sarà assegnato con la predetta comunicazione, S.U.A.R. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione, in tutto o in parte, per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.

2. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il singolo OdF, l'Amministrazione contraente ha la facoltà di comunicare al Fornitore, tramite PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici giorni) che sarà assegnato con la predetta comunicazione, l'Amministrazione contraente ha la facoltà di considerare risolta di diritto, in tutto o in parte, l'OdF per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno. Nell'ipotesi di risoluzione parziale dell'OdF, l'Amministrazione contraente resta obbligata per la restante parte del proprio OdF.

3. Salvo non sia diversamente disposto da parte di S.U.A.R., la risoluzione della Convenzione determina l'impossibilità di utilizzo da parte delle singole

	Amministrazioni contraenti che quindi non potranno emettere nuovi OdF. La	
	Convenzione, tuttavia, continuerà a regolare gli OdF emessi in data anteriore	
	alla risoluzione sino alla loro scadenza.	
	4. La risoluzione della Convenzione legittima le singole Amministrazioni	
	contraenti, ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. o) del presente Atto, alla	
	risoluzione dei propri Contratti di fornitura a partire dalla data in cui si verifica	
	la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna comunque	
	a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio	
	e/o della fornitura residui in favore delle Amministrazioni contraenti.	
	5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dell'/degli Ordinativo/i di	
	Fornitura, S.U.A.R. e, attraverso di essa, le Amministrazioni contraenti hanno	
	diritto di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l'importo della stessa	
	o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'/degli OdF	
	risolto/i.	
	6. Ove non sia possibile escutere la garanzia, sarà applicata una penale di	
	equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore tramite PEC. In ogni	
	caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione contraente e/o di	
	S.U.A.R. al risarcimento dell'ulteriore danno	
	7. In caso di contestuale inadempimento del Fornitore nei confronti di una	
	pluralità di Amministrazioni contraenti le procedure per la qualificazione	
	dell'inadempimento, la determinazione del danno e la competenza per le	
	conseguenti azioni (compresa la risoluzione) sono svolte di norma	
	unitariamente e in via esclusiva da S.U.A.R.	
	8. Nei casi di risoluzione degli OdF da parte delle Amministrazioni contraenti,	
	queste dovranno darne tempestiva comunicazione alla S.U.A.R.	



9. Resta inteso che la S.U.A.R. e/o ciascuna Amministrazione contraente, si riservano di segnalare all'ANAC eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della Convenzione e degli OdF;

10. La S.U.A.R., ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii., dichiara la nullità della Convenzione nel caso in cui si accerti che il Fornitore ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego, ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che hanno esercitato nei confronti dei medesimi poteri autoritativi o negoziali.

#### **ARTICOLO 19 - RECESSO**

1. S.U.A.R. ha diritto di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavvis, mediante comunicazione scritta alla PEC del Fornitore nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

b) la perdita da parte del Fornitore dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

c) la condanna di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale o del Responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero l'assoggettamento dei medesimi alle misure previste dalla normativa antimafia;

2. Il recesso esercitato ai sensi del comma 1 non comporta alcun onere per la S.U.A.R. e le Amministrazioni contraenti, salvo il pagamento delle prestazioni effettuate.

3. S.U.A.R. ha inoltre diritto di recedere nei casi e con le modalità di cui all'art 109 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii..

4. In tutti i casi di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione contraente delle prestazioni già eseguite, purchè effettuate a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni fissate nella presente Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga all'art. 1671 c.c.

5. Qualora S.U.A.R. receda dalla Convenzione ai sensi dei commi precedenti, non potranno essere emessi nuovi OdF e le singole Amministrazioni contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli OdF già emessi previa comunicazione alla PEC del Fornitore.

6. Dalla data di comunicazione del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni contraenti.

7. Non è ammesso il recesso unilaterale del Fornitore. La comunicazione di

recesso unilaterale che dovesse essere eventualmente effettuata dal Fornitore

prima dell'inizio dell'esecuzione od in corso di esecuzione della

fornitura/servizio sarà considerata quale inadempimento contrattuale e come

tale gestito da S.U.A.R. e/o dalle singole Amministrazioni contraenti ai sensi

dell'art. 18 della presente Convenzione.

## **ARTICOLO 20 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA**

### **ASSICURATIVA**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni

eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso

quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto

della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di

omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle

prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza

assicurativa, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo

di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo

Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione

ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne

le Amministrazioni contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori,

nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle

Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi

nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli

Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed

efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione

essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore

	non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di	
	cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve	
	di diritto con conseguente ritenzione del rateo della garanzia non ancora	
	svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, prestata a titolo di penale e fatto	
	salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.	
	<b>ARTICOLO 21 – TRASPARENZA E OBBLIGAZIONI SPECIFICHE</b>	
	<b>DEL FORNITORE</b>	
	1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:	
	-dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione	
	del presente Atto;	
	-dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno,	
	direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate,	
	somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque	
	volte a facilitare la conclusione dell'Atto stesso;	
	-si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra	
	utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la	
	gestione del presente Atto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere	
	azioni comunque volte agli stessi fini.	
	2. Il Fornitore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, ad osservare il Piano	
	triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT),	
	approvato con D.G.R. n.39/2020 (e parzialmente modificato con DD.G.R. n.	
	279/2020 e n. 1055/2020), nonché il Codice di Comportamento del personale	
	della Giunta della Regione Liguria, approvato con D.G.R. n. 187 del 12 marzo	
	2021. In particolare, l'impresa partecipante alla gara conforma la propria	
	condotta a principi di legalità, trasparenza e correttezza.	

3. L'impresa, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla	
competente Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente	
all'Amministrazione qualsiasi fatto o circostanza di cui venga a conoscenza,	
anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile	
di generare turbativa, irregolarità nell'esecuzione del contratto ivi compresa la	
presenza e/o sopravvenienza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi	
dell'art. 42 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. Il legale rappresentante dell'impresa	
è chiamato ad informare tutto il personale di cui si avvale circa l'osservanza	
degli obblighi sopra richiamati e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.	
4. Qualora il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta	
la durata del presente Atto lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli	
effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è	
conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla	
risoluzione.	
5. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della	
Convenzione, a:	
a) assistere l'Amministrazione nella predisposizione di tutti gli atti	
necessari all'utilizzo della Convenzione;	
b) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi,	
impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione	
secondo quanto stabilito nel presente Atto e negli atti di gara;	
c) conformare la qualità del prodotto fornito alla normativa sopravvenuta	
in corso di validità del presente Atto e delle singole Richieste di Consegna (es.	
nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle autorizzazioni alla	
produzione, importazione ed immissione in commercio) senza alcun aumento	

	di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato	
	l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conformi e giacenti nei magazzini	
	degli Enti;	
	d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della	
	relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi	
	quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle	
	Amministrazioni di monitorare la conformità delle forniture a quanto previsto	
	nella Convenzione e nella documentazione di gara;	
	e) verificare la completezza e la chiarezza dell'OdF ricevuto;	
	f) eseguire il confezionamento, la consegna del prodotto e la prestazione	
	dei servizi connessi nei luoghi e secondo le indicazioni che verranno fornite	
	dall'Amministrazione contraente nel rispetto di quanto indicato nel presente	
	Atto, nel Capitolato Tecnico e Prestazionale e relativi allegati e negli OdF;	
	g) eseguire i servizi di trasporto e consegna secondo quanto previsto	
	all'art. 14 del Capitolato Tecnico e Prestazionale;	
	h) garantire, per ciascun prodotto offerto e per tutta la durata della	
	Convenzione la garanzia per:	
	- vizi e difetti di funzionamento (ai sensi dell'art. 1490 del c.c.);	
	- mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui il prodotto è destinato	
	(ai sensi dell'art. 1497 del c.c.);	
	1. organizzare la fornitura secondo quanto disposto all'art. 11 del	
	Capitolato Tecnico e Prestazionale;	
	i) manlevare e tenere indenne la S.U.A.R. nonché l'Amministrazione	
	contraente, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi	
	dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'uso dei prodotti oggetto	

del presente Atto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

## **ARTICOLO 22 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Amministrazione e/o di S.U.A.R.

3. L'Amministrazione si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alla medesima Amministrazione la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione e/o di S.U.A.R. queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto delle Richieste di Consegna e della Convenzione, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

## **ARTICOLO 23 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI**

1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute,

assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene; il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura.

3.	Gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza sono stati quantificati da ciascuna Amministrazione contraente nel D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) definitivo che viene allegato al proprio OdF quale parte integrante dello stesso. Tale D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal Fornitore aggiudicatario, andrà ad integrare gli atti contrattuali.
----	---

**ARTICOLO 24 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO**

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Regolamento medesimo.

2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali  
forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi



	reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di	
	compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati	
	stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato	
	ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.	
	3. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di	
	correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di	
	sicurezza ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.	
	4. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei,	
	informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.	
	5. I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabili	
	dalla normativa di settore.	
	6. Titolare del trattamento dei dati personali è Regione Liguria con sede legale	
	in Via Fieschi, 15 – 16121, Genova.	
	7. Per l'esercizio dei diritti sopraindicati le richieste potranno essere avanzate	
	anche al seguente indirizzo di posta elettronica:	
	protocollo@pec.regione.liguria.it.	
	8. S.U.A.R., oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge,	
	esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei	
	singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio	
	dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti,	
	nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.	
	9. Con la sottoscrizione della presente Convenzione S.U.A.R. è autorizzata alla	
	pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutti i dati personali ivi contenuti	
	relativi ai sottoscrittori.	
	10. Le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con	

	l'emissione dell'OdF, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento	
	ed alla trasmissione a S.U.A.R., da parte del Fornitore, anche per via telefonica	
	e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e	
	monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei	
	singoli ODF ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa	
	totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.	
	11. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base	
	delle previsioni del presente Atto, l'Amministrazione ed il Fornitore	
	garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei	
	diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del Reg. UE 2016/679 e del	
	D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.	
	12. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione e/o degli	
	Ordinativi di fornitura, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati	
	personali di cui S.U.A.R. o le Amministrazioni contraenti risultano titolari, il	
	Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai	
	sensi del Regolamento UE n. 679/2016. In coerenza con quanto previsto dal	
	Regolamento UE n. 679/2016, i compiti e le funzioni conseguenti a tale	
	designazione consistono, in particolare:	
	a) nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure	
	di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Regolamento UE	
	n. 679/2016;	
	b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali,	
	l'informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e verificare che siano	
	adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente	
	portata a conoscenza degli interessati;	

c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle	
richieste verbali dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016;	
d) nel trasmettere a S.U.A.R. e/o alle Amministrazioni contraenti, con la	
massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti ai	
sensi del Regolamento UE n. 679/2016, che necessitino di riscontro scritto, in	
modo da consentire agli stessi di dare riscontro all'interessato nei termini	
stabiliti dal Regolamento; nel fornire altresì a S.U.A.R. tutta l'assistenza	
necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette	
richieste;	
e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo	
agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati,	
sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;	
f) nel consentire al Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche	
periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento	
dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione;	
g) su richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo, fornendo tutta la	
documentazione richiesta, nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla	
protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella	
eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali,	
prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;	
h) nell'aggiornare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi	
dell'art. 35 Regolamento UE 679/2016;	
i) nel divieto di trasferire dati personali verso un paese terzo extra UE o	
un'organizzazione internazionale fatti salvi i casi e le condizioni previste	
dall'art. 26 comma 4 del Capitolato Tecnico e Prestazionale;	

## **ARTICOLO 25 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

1. La presente Convenzione viene stipulata in forma elettronica tramite scrittura privata sottoscritta a distanza.

2. L'imposta di bollo sugli originali è assolta da Regione Liguria mediante pagamento tramite modello F24.

3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di legale pubblicazione, notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.

4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

## **ARTICOLO 26 - RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE**

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e la S.U.A.R., le parti si impegnano a ricorrere ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale previsti dalla parte VI Titolo I Capo II (artt. 204-211) del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale.

## **ARTICOLO 27 - FORO COMPETENTE**

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la S.U.A.R., è competente in via esclusiva il Foro di Genova.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le

Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente e perciò secondo la competenza territoriale relativa a ciascuna Amministrazione contraente.

## **ARTICOLO 28 - CLAUSOLA FINALE**

1. Il presente Atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli OdF (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli OdF, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte

le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte
le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto
stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di
approvare specificamente le seguenti clausole: Art. 1 (premesse ed allegati),
Art. 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Art. 4 (Oggetto), Art. 5
(Utilizzo della Convenzione), Art. 7 (Durata della Convenzione), Art. 8
(Corrispettivi di Fornitura), Art. 10 (Fatturazione e pagamenti), Art. 12
(Subappalto e sub-contratti) 13 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti),
Art. 15 (Indisponibilità della fornitura, fuori produzione ed evoluzione
tecnologica), Art. 16 (Penali), Art. 17 (Clausola risolutiva espressa), Art. 18
(Risoluzione), Art. 19 (Recesso), Art. 21 (trasparenza e obbligazioni specifiche
del fornitore), Art. 23 (tutela e sicurezza dei lavoratori), Art. 24 (trattamento
dei dati, consenso al trattamento), Art. 25 (Oneri fiscali e spese contrattuali),
Art. 26 (Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale), Art. 27 (Foro
competente), Art. 28 (Clausola finale).

REGIONE LIGURIA - STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE

Firmato digitalmente

Dott. Giorgio Sacco

IL FORNITORE - FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.

Firmato digitalmente

Sig.ra Isabella Bruni